



COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 18

del: 17/03/2017

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO : AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO - ESAME OSSERVAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette, del mese di Marzo, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto segue:

Consiglieri		Presenti	Assenti
Giusti Marco	Presidente	X	
Ciancarella Cesare	Consigliere	X	
Volpe Pietro	Consigliere	X	
Di Gregorio Enrico	Consigliere	X	
Mancini Marco	Consigliere		X
De Nuntiis Dante	Consigliere	X	
De Nuntiis Andrea	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 6; ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

Si allontana il Consigliere Comunale Mancini Marco consiglieri presenti n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 06/07/2016 con la quale si è adottata la “Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di VIGLIANO” costituita dagli elaborati grafici e/o normativi così come predisposti e trasmessi dai professionisti incaricati, ognuno per quanto di propria competenza, di seguito elencati:

- A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- B) INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO;
- C) PRO VIGENTE Ambito Vigilano;
- D) PRG VARIATO Ambito Vigilano;
- E.1) PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.P.;
- E.2) TRASPOSIZIONE DEL P.R.P. SULLA VARIANTE AL P.R.G. -
 - individuazione delle rettifiche perimetri e delle aree oggetto di variante al P.R.G.
 - Proposta di Variante del P.R.P.

RAPPORTO PRELIMINARE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (D.L.gs. n. 4/2008, art. 12);

RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO1 a firma del Dott.ssa. Geol. Adele AGNELLI (solo ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001);

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 19/10/2016 e reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. e con manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;

RILEVATO che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 5 dicembre 2016 (termine così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine prescritto), sono state presentate n. 5 osservazioni/proposte dai privati, tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo speciale;

- 1- Prot. n. 5277/VI/01 del 09/11/2016 – Signor MANCINI MATTEO;
- 2- Prot. n. 5421/VI/01 del 17/11/2016 – Signor DI CARLO ROSA;
- 3- Prot. n. 5525/VI/01 del 23/11/2016 – Signora MAZZA GIOVANNA GAETANA, Rappresentante Legale della

COLLE SCJARROCCO II s.n.c.;

4- Prot. n. 5723/VI/01 del 01/12/2016 – Signor MANCINI MATTEO;

5- Prot. n. 5752/VI/01 del 02/12/2016 – Signor MANCINI PAOLO;

CONSIDERATO CHE in conformità alle disposizioni legislative il Comune, con propria deliberazione motivata sulle osservazioni/proposte presentate, deve esprimersi e provvedere allo loro visualizzazione sulle tavole della zonizzazione del P.R.G. adottato;

RITENUTO pertanto necessario doversi pronunciare motivatamente sulle osservazioni/proposte pervenute nei termini prescritti;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'esame di ognuna di esse, con votazione separata, nell'ordine progressivo di cui al protocollo speciale;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato *“Doveri e condizione giuridica”* *statuisce al comma 2 che “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

DATO ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che *“Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico”*;

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia *“espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna”* (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

1) l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);

2) i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);

3) a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

4) l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

5) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza" (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

VISTA altresì la nota prot. n. 31371 del 08/07/2008 della Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrative per l'Ambiente e il Territorio, Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza inerente le problematiche relative all'art. 35 della L.R. n. 18/83 e, più in generale, in merito all'obbligo gravante sui consiglieri comunali di astenersi ai sensi dell'art 78 del D.L.gs. n. 267/2000 dalla partecipazione alla discussione e all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica;

RITENUTO pertanto che la conduzione dei lavori del Consiglio, ai fini dell'esame delle singole osservazioni presentate inerenti la "Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico - Ambito territoriale della frazione di VIGLIANO" di cui trattasi, possano procedersi in modo da agevolare operativamente l'assenza e l'astensione dei consiglieri che

ritengano per essi sussistere situazioni di "correlazione immediata e diretta tra lo specifico contenuto dell'atto deliberativo e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado *tramite discussione e votazione separata delle singole osservazioni pervenute nei termini*;

UDITA l'esposizione da parte del Sindaco che illustra i criteri generali utilizzati per la valutazione delle richieste/proposte presentate dai cittadini nella fase delle osservazioni che di seguito si riassumono:

- verifica della coerenza con le prescrizioni e previsioni delle pianificazioni, prescrizioni e programmazioni sovra-comunali (P.R.P., P.T.P., P.A.I., ecc.);
- verifica della coerenza con le norme urbanistiche generali;
- verifica della coerenza con le linee guida e con gli obiettivi dell'adottata "Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di VIGLIANOa;

VISTI gli elaborati trasmessi dall' Arch. Lucrezia SCIOSCIA iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori della Provincia di Teramo al n. 657, in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante di cui trattasi, prot. n. 1555/VI/01 del 14/03/2017 in merito alla fase delle controdeduzioni, di seguito elencati:

- Elaborato F1: Individuazione Osservazioni;
- Elaborato F2: Relazione e pareri tecnici sulle osservazioni;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica Territorio, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali n. 184 del 12/03/1992;

VISTA la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art. 43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione";

VISTO il "*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 nel testo in vigore;

VISTO l'art. 35, comma 1, della Legge Regionale 18 aprile 1983 nel testo vigente che recita *“Prima dell'adozione del P.R.G. o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea retta, come risulta dai Registri Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli Consiglieri Comunali.”*;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente e l'art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere Favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, della presente deliberazione, oltre al visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale;

ESAURITA la discussione in aula dalla quale emerge una generale convergenza sui criteri sopra esposti illustrati dal Sindaco;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza residuale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs. 267/2000;

Il SINDACO sottopone pertanto a votazione le singole osservazioni nell'ordine che segue con il seguente risultato:

Osservazione n. 1 – Prot. gen. n. 5277/VI/01 del 09/11/2016

Richiedente: MATTEO MANCINI;

Contenuto sintetico della richiesta: Si richiede la trasformazione di un'area ricadente in fascia di rispetto stradale ad edificabile (1.a) in sostituzione di un'area ritenuta edificabile (1.b) ma stralciata a seguito delle prescrizioni degli Enti competenti.

Proposta di deliberazione: Non Accogliere in quanto determina un incremento dei carichi urbanistici la cui valutazione non è attinente alla variante in oggetto.

Con voti Favorevoli n. 4
Contrari n. ==
Astenuiti n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea)

DELIBERA

Non Accogliere l'osservazione

Osservazione n. 2 – Prot. gen. n. 5421/VI/01 del 17/11/2016

Richiedente: DI CARLO ROSA;

Contenuto sintetico della richiesta: Si richiede:

- 1) la trasformazione di un'area edificabile a zona agricola;
- 2) l'eliminazione di una strada di previsione di accesso al terreno

Proposta di deliberazione: Si ritiene che l'osservazione sia da:

- 1) *Accogliere* per quanto richiesto al punto 1, in quanto non determina un incremento dei carichi urbanistici e prefigura una riduzione del consumo di suolo a fini edificatori;
- 2) *Non Accogliere* per quanto richiesto al punto 2), poiché la strada di cui trattasi oltre a servire anche altre aree urbane ad uso residenziale, costituisce una previsione di riassetto della mobilità nell'ambito di riferimento.

I Consiglieri De Nuntiis Dante e De Nuntiis Andrea si dichiarano favorevoli chiedendo che venga indennizzato il proprietario del fondo qualora si dovesse realizzare la strada

Con voti Favorevoli n.6
Contrari n. ==
Astenuiti n. ==

DELIBERA

Accogliere l'osservazione limitatamente per quanto richiesto al punto 1) e Non Accogliere l'osservazione per quanto richiesto al punto 2).

Osservazione n. 3 – Prot. gen. n. 5525/VI/01 del 23/11/2016

Richiedente: MAZZA GIOVANNA GAETANA, legale Rappresentante della COLLE SCIARROCCO II s.n.c.;

Contenuto sintetico della richiesta: Si richiede la trasformazione di un'area ricadente in fascia di rispetto stradale a Zona Artigianale di Completamento.

Proposta di deliberazione: Non Accogliere in quanto determina un incremento dei carichi urbanistici la cui valutazione non è attinente alla variante in oggetto.

Con voti Favorevoli n. 4
Contrari n. ==
Astenuti n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea)

DELIBERA

Non accogliere l'osservazione

Osservazione n. 4 – Prot. gen. n. 5723/VI/01 del 01/12/2016

Richiedente: MANCINI MATTEO;

Contenuto sintetico della richiesta: Si richiede l'inversione di aree edificabili ricadenti in diverse sottozone omogenee, al fine di precisare le previsioni di Piano in base all'effettivo stato dei luoghi.

Proposta di deliberazione: Accogliere in quanto volta a precisare le previsioni di Piano sull'effettivo stato dei luoghi.

Con voti Favorevoli n. 6
Contrari n. ==
Astenuiti n. ==

DELIBERA

Accogliere l'osservazione

Osservazione n. 5 – Prot. gen. n. 5752/VI/01 del 02/12/2016

Richiedente: MANCINI PAOLO;

Contenuto sintetico della richiesta: Ripristino fascia di rispetto canale di scolo da mt. 50 a mt. 10

Proposta di deliberazione: Non accogliere perché in contrasto con il parere del Comitato Speciale BB.AA. N. 13643/2002 del 05/02/2003 come recepito in sede di approvazione definitiva della vigente variante al PRG

Con voti Favorevoli n. 4
Contrari n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea)
Astenuiti n. ==

DELIBERA

Non accogliere l'osservazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO pertanto di adottare in via definitiva la proposta di “Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di

VIGLIANO” così come integrata a seguito delle osservazione accolte e/o parzialmente accolte;

Con voti Favorevoli n. 4
Contrari n. ==
Astenuiti n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea)

DELIBERA

ü la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

ü di prendere atto della consistenza fondiaria dei consiglieri, specificata ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore in merito alla trasparenza amministrativa, così come riportato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali acquisite in atti così come meglio evidenziato nello specchietto riassuntivo che segue dove vengono evidenziati gli identificativi catastali che sarà oggetto di trasposizione cartografica in uno specifico elaborato da intendersi facente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non allegato:

Foglio n.	Particelle
27	330, 331, 351, 352, 327, 245, 447, 185, 94, 95, 321, 322, 270
29	21
30	170

Con voti Favorevoli n. 4
Contrari n. ==
Astenuiti n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea)

DELIBERA ALTRESI'

DI ADOTTARE in via definitiva la “*Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di VIGLIANO*”, così come modificata e/o integrata a seguito delle osservazioni accolte;

DI PRENDERE ATTO degli elaborati predisposti dall' Arch. Lucrezia SCIOSCIA, in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante di cui trattasi, che sono parte integrante della presente

deliberazione anche se non materialmente allegati alla presente e custoditi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, che di seguito si elencano:

- Elaborato F1: Individuazione Osservazioni;
- Elaborato F2: Relazione e pareri tecnici sulle osservazioni;

DI PRECISARE che l'Arch. Lucrezia SCIOSCIA, al fine dell'ulteriore espletamento dell'iter amministrativo di cui alla presente Variante, provvederà all'aggiornamento degli elaborati del Piano Adottato di cui all'elenco riportato in premessa tenuto conto delle determinazioni definitivamente assunte dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione;

CHE per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento della RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO1 elaborata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001, rilasciato con nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 dalla Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018, al quale si rimanda per una completa disamina, si procederà in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia sentito i competenti uffici regionali in relazione all'entità delle osservazioni definitivamente accolte dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione;

CHE contestualmente all'adozione definitiva della variante di cui trattasi ed a seguito delle eventuali integrazioni del Rapporto Preliminare inerente la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si darà corso con la procedura di consultazione dei soggetti coinvolti;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Segretario Comunale per gli ulteriori adempimenti connessi al successivo procedimento di approvazione.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla "regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

Il Responsabile del Servizio

Ing. Fausto PANCELLA

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:

Dalla sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ACCILI MARINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

[] è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ACCILI MARINA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA
